

STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE
‘Tagete Società letteraria – Associazione degli scrittori aretini’

Art. 1 – Costituzione - Denominazione sociale - Forma giuridica

I. L’Associazione ‘Tagete Società Letteraria - Associazione degli Scrittori Aretini’, di seguito “Associazione”, costituitasi nel 1997, è retta dal presente Statuto, modificato in data 23 maggio 2023, e opera nel rispetto delle norme dettate dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, nonché delle vigenti norme di legge in materia. L’Associazione è priva di personalità giuridica disciplinata.

Art. 2 – Finalità - Caratterizzazione

1. L’associazione non ha finalità di lucro, è apartitica e aconfessionale ed ha le seguenti finalità:
 - a) valorizzare la produzione letteraria, poetica, saggistica e ogni altra espressione della cultura, dell’ingegno, della creatività e della professionalità di autori e operatori culturali aretini; intraprendere tutte le iniziative idonee a garantire e promuovere la tutela e lo sviluppo della produzione degli associati anche attraverso forme di collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e privati a qualunque livello; valorizzare la tradizione culturale, artistica, storica e scientifica del territorio della provincia di Arezzo, favorendone una più ampia conoscenza a livello nazionale ed oltre.
 - b) rappresentare gli associati nelle idonee sedi culturali, convegnistiche e fieristiche;
 - c) organizzare la divulgazione delle opere riguardanti particolarmente il territorio e la cultura aretina;
 - d) promuovere premi letterari di poesia, narrativa e saggistica riservati ad autori aretini ed ad autori nazionali e organizzare appropriate modalità di riconoscimento ed attestazione della loro creatività e professionalità;
 - e) diffondere con interventi a stampa, rubriche televisive, notiziari e comunicazioni sui social media l’attività associativa e dei singoli associati;
 - f) contribuire allo sviluppo ed alla conoscenza della cultura espressa dagli autori associati e da autori nazionali organizzando raccolte, mostre e presentazioni di scrittori ed opere;
 - g) alimentare autonomamente il volontariato culturale.

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali l'associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- organizzare manifestazioni, eventi, laboratori, conferenze, corsi di formazione e convegni rivolti alla realizzazione delle finalità istituzionali;
- partecipare con contributi ad iniziative aventi finalità analoghe all'Associazione;
- avanzare proposte agli Enti Pubblici per promuovere e diffondere le suddette finalità;
- organizzare attività didattiche per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di immobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere e in generale compiere qualsiasi atto che fosse ritenuto utile, necessario e pertinente con le finalità istituzionali;

L'Associazione potrà inoltre, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare attività marginali di carattere commerciale, previste dalla legislazione vigente.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

2. L'associazione è caratterizzata:

- dall'assenza di fini di lucro;
- dal rispetto del principio di democrazia interna;
- dall'elettività e gratuità degli incarichi degli amministratori.

Art. 3 – Durata – Sede

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa uò essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria di cui all'art. 16.
2. L'Associazione ha sede nel Comune di Arezzo, all'indirizzo risultante dall'Amministrazione competente. L'Associazione potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

Art. 4 – Soci – Adesioni

1. Le categorie dei soci dell'associazione sono le seguenti:
 - a) onorario;
 - b) ordinario;
 - c) sostenitore.
2. Il socio onorario è colui che, per opere, donazioni, aiuti diversi o per cariche rivestite in seno all'associazione, ha notevolmente contribuito allo sviluppo e al potenziamento dell'associazione stessa; inoltre può essere socio onorario l'autore/artista che ha acquisito speciali benemeritenze in ambito artistico/culturale.

La benemeritenza ha validità permanente.
3. Sono ammessi all'Associazione in qualità di soci ordinari scrittori, poeti, saggisti, drammaturghi, traduttori e creativi.
4. Sono ammessi in qualità di soci sostenitori coloro che – come “Amici di Tagete” condividono le finalità culturali dell'associazione ed operano nel volontariato e nell'associazionismo culturale.
5. L'ammissione dei soci ordinari e sostenitori viene istruita dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'interessato. La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo, deve contenere la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvare ed osservare statuto e regolamenti sociali. La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della stessa da parte del Consiglio direttivo, e contro la cui decisione è ammesso appello alla prima assemblea dei soci.

La domanda di ammissione a socio di un minorenne deve essere presentata dall'esercente la potestà parentale. Il firmatario della domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, acquisendo i diritti e i doveri previsti dallo statuto per tale categoria di soci.

Al socio onorario non è richiesta espressamente la costante partecipazione alla vita associativa, fermo restando, in ogni caso, il diritto di prendervi parte.
6. Ogni socio ha il diritto di difendere il buon nome dell'Associazione, di contribuire, operando all'interno della stessa, al suo pieno sviluppo ed il diritto di utilizzare gli spazi a qualsiasi titolo detenuti dall'Associazione nonché godere delle altre agevolazioni e servizi che l'Associazione può loro offrire.

Art. 5 – Quota annua d'iscrizione – Versamenti

1. I soci ordinari e sostenitori devono provvedere al versamento della quota annua di rinnovo dell'iscrizione, i cui importi sono determinati dal Consiglio Direttivo, con le modalità e nei termini deliberati dallo stesso Consiglio.

Il socio che, scaduto il predetto termine, non provvede a regolarizzare la propria posizione entro i successivi sessanta giorni, cessa di appartenere all'associazione a norma dell'art. 7. Il Consiglio Direttivo

può, oltre a quanto sopra previsto, invitare il socio inadempiente a provvedere al versamento di quanto dovuto entro i successivi trenta giorni a partire dalla data di notifica. In difetto di ciò il Consiglio Direttivo assume il provvedimento del caso.

2. Il socio onorario è esentato dal versamento della quota annua d'iscrizione.
3. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamenti o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'adesione e di quelli relativi alla quota annua d'iscrizione. E' comunque facoltà del socio di effettuare elargizioni volontarie, fermo restando il rispetto dei versamenti previsti dallo statuto.
4. Il versamento delle quote contributive non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi, né per successioni a titolo particolare né per successione a titolo universale.
5. Altri versamenti, che possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'adesione, l'iscrizione annuale ed eventuali corrispettivi specifici, sono comunque a fondo perduto; non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso.

Non si può far luogo alla richiesta di rimborso di quanto erogato all'associazione a titolo di libero versamento al fondo di dotazione nel caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla stessa.

Art. 6 – Diritto di parola e di voto - Cariche sociali Divieti per gli amministratori

1. Ogni socio ha un solo voto. Può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con diritto di voto mediante delega scritta. Nessun socio può disporre più di due voti, compreso il suo.
2. Il socio onorario prende parte all'Assemblea, ordinaria e straordinaria, con il diritto di parola e di voto attivo e passivo.
3. I soci ordinari e sostenitori prendono parte all'Assemblea, ordinaria e straordinaria, con il diritto di parola e di voto attivo e passivo, purché in regola con il versamento associativo obbligatorio all'atto dello svolgimento dell'adunanza e se hanno maturato un'anzianità di almeno tre mesi per diritto attivo e dodici mesi per il diritto passivo.
4. Il socio minorenni acquisisce il diritto dell'elettorato attivo e passivo automaticamente alla prima assemblea utile che si svolgerà dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. Il socio eletto componente del Consiglio Direttivo o del collegio sindacale dura in carica due anni, cioè sino all'approvazione del secondo esercizio sociale ed è rieleggibile.
L'elezione in tali organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e si basa su criteri di massima libertà di partecipazione.
6. Ogni carica sociale ha carattere onorifico e viene accettata ed espletata a titolo gratuito. Essa attribuisce soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.
7. E' fatto divieto all'Amministratore dell'Associazione di ricoprire la medesima carica in altre Associazioni/Enti anche potenzialmente in contrapposizione con l'Associazione.

8. L'Amministratore, nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico-finanziario e in quelle che riguardano la propria responsabilità, non ha voto.

Art. 7 - Decadenza del socio

1. Il socio cessa di appartenere all'associazione per:

- dimissione volontaria;
- morosità, a causa d'inadempienza agli obblighi statutari. Il provvedimento, attestante la recidiva morosità, è adottato dal Consiglio Direttivo;
- radiazione, adottata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dai soci nel corso della prima Assemblea ordinaria utile e rimane sospeso fino alla data di svolgimento della stessa.

Art. 8 - Entrate - Patrimonio sociale

1. Per l'adempimento delle sue finalità l'Associazione dispone in entrata:

- delle quote di adesione, di quelle annue di iscrizione e di eventuali corrispettivi specifici;
- dei contributi e delle elargizioni di soci, di terzi o di enti pubblici e privati, ricevute a titolo di liberalità;
- di ogni altra entrata o versamento che concorra ad incrementare i fondi sociali.

2. Il patrimonio sociale è costituito:

- dal materiale, attrezzature, libri, diritti;
- da tutti gli altri beni, mobili ed immobili, acquisiti dall'Associazione o che ne venisse a qualsiasi titolo in possesso;
- da donazioni, lasciti o successioni.

3. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Eventuali avanzi di gestione nonché utili, fondi, riserve o capitale, devono essere utilizzati esclusivamente per il conseguimento delle finalità istituzionali, e non possono in nessun caso essere distribuiti fra i soci, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Per eventuali passività si deve provvedere nella forma e nei modi in merito ai quali di volta in volta l'Assemblea è chiamata a deliberare.

Art. 9 – Organi sociali

1. Gli organi sociali dell'associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

Art. 10 – Assemblea generale ordinaria – straordinaria

§ ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessione ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate vincolano tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti e non possono essere modificate se non con altra delibera di successiva Assemblea.
E' composta dai soci di cui all'art. 6.
2. La convocazione, da parte del Presidente dell'associazione, dell'Assemblea generale in seduta ordinaria o straordinaria, avviene mediante avviso scritto da inviarsi, almeno dieci giorni precedenti la data di riunione, al domicilio dei soci aventi diritto di voto, anche via fax o email. E' consentita la consegna della convocazione anche con ogni altro mezzo purché ne sia assicurata la ricezione. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea è aperta dal Presidente ed è normalmente presieduta dallo stesso. Il segretario del sodalizio, o un socio, espleta le funzioni di segretario con l'incarico di redigere il verbale assembleare da firmarsi dal Presidente e dallo stesso segretario. In caso di votazioni, l'Assemblea nomina anche tre scrutatori, di cui uno con funzioni di Presidente.
4. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

§ ASSEMBLEA ORDINARIA

5. L'Assemblea generale in seduta ordinaria deve svolgersi almeno una volta all'anno entro il mese di luglio, ed ha il compito di:
 - discutere e votare il rendiconto economico-finanziario riguardante l'esercizio sociale dell'anno precedente, corredato della relazione del Consiglio Direttivo;
 - delineare gli indirizzi generali da svolgere da parte dell'Associazione;
 - approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - nominare i soci onorari;
 - determinare, prima dell'Assemblea elettiva, il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
 - deliberare su ogni argomento iscritto all'ordine del giorno che interessi la vita dell'Associazione;
 - ratificare le proposte di radiazione.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza o rappresentanza di almeno la metà dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e sono valide qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.
7. Le votazioni avvengono per alzata di mano e controprova, per appello nominale od a scrutinio segreto se riguardano le nomine o se richiesto da almeno il venti per cento dei votanti presenti o rappresentati in Assemblea.

§ ASSEMBLEA STRAORDINARIA

8. L'Assemblea generale in seduta straordinaria, ha il compito di:
- a) deliberare le modifiche statutarie; b) procedere alle elezioni prescritte dallo statuto o per ravvisata necessità;
 - c) disporre lo scioglimento dell'associazione;
 - d) nominare i liquidatori e fissarne i poteri.
9. La convocazione dell'Assemblea straordinaria, oltre che dal Presidente – *motu proprio* – e dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, può essere richiesta dal quaranta per cento dei soci con diritto di voto, presentando domanda al Presidente con la relativa proposta da inserire all'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea stessa deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta e deve tenersi entro i successivi quindici giorni.

Per l'Assemblea di cui al comma 8, per le lettere a) e b), le deliberazioni in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione, sono valide a maggioranza dei presenti qualunque sia il loro numero.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

§ COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo della volontà espressa dall'Assemblea ed è formato da tre a nove consiglieri eletti dai soci con diritto di voto, i quali possono esprimere un numero di preferenze non superiore al numero dei consiglieri da eleggere. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze risulta eletto il più anziano d'iscrizione all'associazione ed in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
2. Il socio che intende concorrere all'elezione di componente il Consiglio direttivo deve:
 - possedere i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 14, comma 1, e non essere incorso in alcuna delle fattispecie d'ineleggibilità o incompatibilità di cui ai successivi commi 2 e 3;
 - presentare al Presidente la propria candidatura per iscritto almeno otto giorni prima della riunione assembleare.

Le candidature, in ordine di ricezione, vengono comunicate ai soci sette giorni prima della celebrazione dell'Assemblea.

L'avente diritto può comunque presentare la propria candidatura in un tempo successivo a quello sopra specificato ed anche durante lo svolgimento dell'Assemblea. I nomi dei candidati vengono comunicati prima dell'inizio della votazione.

§ CONVOCAZIONE

3. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno due volte all'anno ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei suoi componenti. In tal caso il Presidente è tenuto a convocarlo nel termine improrogabile di cinque giorni dalla data di ricezione della richiesta e di effettuarlo entro i successivi cinque giorni.

4. Il Consiglio Direttivo decide a semplice maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente o da chi ne fa le veci. Per la validità della riunione occorre la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente, o da chi ha presieduto la riunione, e dal segretario verbalizzante. Lo stesso verbale deve essere messo a disposizione degli associati con le formalità ritenute più idonee da parte del Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente può invitare ad assistere ai lavori del Consiglio Direttivo altre persone la cui partecipazione sia ritenuta utile, concedendo loro la possibilità d'intervento.

§ ELEZIONE PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE

6. Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione dopo la sua elezione, da effettuarsi non oltre venti giorni dall'elezione stessa, ratifica l'elezione del Presidente ed elegge:
 - il vicepresidente, che è anche il vicepresidente dell'associazione;
 - il segretario;
 - il tesoriere;e ne determina funzioni, competenze, responsabilità.

§ COMPITI

7. Sono compiti del Consiglio direttivo:
 - a) deliberare sulle domande di ammissione a socio;
 - b) proporre all'Assemblea la nomina dei soci onorari;
 - c) deliberare, entro il mese di dicembre di ogni anno, le previsioni di spesa riguardanti l'esercizio dell'anno;
 - d) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'associazione (entrate e uscite esposte con chiarezza ed in forma corretta) in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria dell'associazione stessa;
 - e) fissare la data per lo svolgimento delle Assemblee ordinaria e straordinaria;
 - f) predisporre gli eventuali regolamenti interni relativi alla attività sociale;
 - g) determinare annualmente l'importo della quota di adesione, quella annua di iscrizione e quella relativa ai corrispettivi specifici;
 - h) attuare le finalità previste dallo statuto;
 - i) gestire l'associazione in ogni suo aspetto; attuare le decisioni assembleari e compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione anche al criterio direttivo ricevuto;
 - j) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari.

Art. 12 – Presidente – Vicepresidente

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo ed a norma di statuto, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante per ogni evenienza, se l'Assemblea non disponga diversamente. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

In circostanze di necessità e urgenza, può deliberare su materie di competenza dello stesso. Tali deliberazioni devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio nella sua prima riunione utile da tenersi entro cinquanta giorni.

1. Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 13 – Surrogazione, dimissioni e decadenza degli amministratori

1. In caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo dei componenti il Consiglio Direttivo in numero tale da non dar luogo alla decadenza dello stesso, si procede all'integrazione chiamando a farne parte i primi dei non eletti.

Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi, si procede alla copertura dei posti rimasti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità del Consiglio Direttivo, potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile.

I nuovi eletti restano in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nell'ipotesi in cui sia, invece, compromessa la regolare funzionalità del Consiglio Direttivo, dovrà essere convocata, nel termine di trenta giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità, un'Assemblea straordinaria da svolgersi nei successivi sessanta giorni.

2. Il Consiglio Direttivo deve considerarsi sciolto e non più in carica, qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti originariamente eletti. Il tal caso il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, sino allo svolgimento della Assemblea generale straordinaria da svolgersi nei termini di cui al comma 1.
3. Le dimissioni del Presidente comportano anche la sua decadenza da componente il Consiglio Direttivo. La sostituzione del Presidente dimissionario avviene secondo quanto previsto al comma 1. Il vicepresidente dell'Associazione assume l'incarico dell'ordinaria Amministrazione e convoca, nel termine improrogabile di trenta giorni dall'evento, il Consiglio Direttivo per eleggere il nuovo Presidente.

Analogamente si procede in caso di impedimento definitivo.

4. Le dimissioni che originano la decadenza del Consiglio Direttivo sono da considerarsi irrevocabili.
5. Qualora l'Assemblea generale ordinaria non approvi il rendiconto economico-finanziario redatto a cura del Consiglio Direttivo, il Presidente e l'intero Consiglio decadono, ma rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla riunione dell'Assemblea generale che deve essere convocata, dal Presidente decaduto, nel termine improrogabile di quarantacinque giorni dalla data del voto di sfiducia e da effettuarsi al massimo entro i successivi quindici giorni.

Art. 14 – Eleggibilità – Ineleggibilità – Incompatibilità

1. *Eleggibilità.*

Per assumere cariche in seno all'associazione, il socio deve possedere i seguenti requisiti:

- aver compiuto la maggiore età;
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;

2. *Ineleggibilità.*

Non può essere eletto componente il Consiglio Direttivo il socio che:

- riceve compensi od onorari per l'attività svolta all'interno dell'associazione stessa;

3. Il socio che venga a trovarsi per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata decadenza della carica assunta posteriormente.
4. La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 15 – Clausola compromissoria

1. La risoluzione di tutte le controversie insorgenti fra l'Associazione ed i soci e fra i soci stessi è sottoposta al giudizio del Collegio dei Probiviri (se eletto) i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori.
2. Il Collegio dei Probiviri (se eletto) è nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i soci che, per competenze e doti morali, siano ritenuti idonei a ricoprire la carica.
3. Il Collegio dei Probiviri resta in carica due anni e può essere rinnovato senza limitazioni.
4. Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri; le decisioni debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e non sono appellabili.
5. Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

Art. 16 – Scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i quattro/quinti dei soci aventi diritto di voto che, in tale ipotesi, disporranno del solo voto personale. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno i quattro/quinti dei soci, con la disposizione del solo voto personale.
2. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento, delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo dell'associazione che sarà devoluto ad altra associazione od ente avente scopi analoghi che ovvero destinato a finalità di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo vigente ora per allora. L'archivio dell'Associazione sarà conferito all'Accademia Petrarca di Arezzo, salvo disposizioni civili o fiscali contrarie.

Art. 17 – Legge applicabile

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Codice civile e, in subordine, alle disposizioni dello statuto.